


| | | | |
|---|---|---|---|
|  | <p align="center">Comune di VIANO Cod.ente 35044</p> | <p align="center">Numero 66</p> | <p align="center">Data 02/08/2014</p> |
|---|---|---|---|

Copia

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2014-2016 - DEFINIZIONE LIMITE LAVORO FLESSIBILE ANNO 2014

Verbale di Deliberazione Giunta Comunale

L'anno 2014 addì 2 del mese di Agosto alle ore 11,30 nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

| Cognome nome | Qualifica | Presente |
|-------------------|---------------|----------|
| GIORGIO BEDESCHI | Sindaco | SI |
| ANGELA BONACINI | Vice Sindaco | SI |
| NELLO BORGHI | Assessore | SI |
| ALBERTO MONTECCHI | Assessore | SI |
| JESSICA MUNARINI | Assessore | AG |
| | Totale | 4 |

Assiste il Segretario Comunale Dott. Roberta Vitale , la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIORGIO BEDESCHI Sindaco di Viano assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2014-2016 -
DEFINIZIONE LIMITE LAVORO FLESSIBILE ANNO 2014

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482."*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *"Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale."*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere."*;
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

RICORDATO a tale scopo che con propria deliberazione n° 2 del 13/01/2014 si è proceduto, a seguito del trasferimento all'Unione Tresinaro Secchia, di funzioni connesse al Servizio Sociale Associato e del relativo personale, alla rideterminazione della dotazione organica;

RILEVATO che l'attuale dotazione organica evidenzia n. 25 posti, di cui 6 vacanti e che non sono presenti posizioni dotazionali in soprannumero;

PRESO atto che, da quanto attestato dai responsabili (giusta deliberazione di G.C.n.15 del 27/01/2014), non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

RITENUTA inoltre l'insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, tenuto conto:

- delle disposizioni normative in prosieguo analizzate e delle correlate considerazioni svolte e/o attestate;
- che l'Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti (rispetto alle attuali) di gestione ed erogazione dei medesimi; ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati (anche a fronte di una costante ed imposta riduzione del personale) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;
- il D.L. 101/2013, la L.147/2013, il D.L.90/2014;

DATO atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato il patto di stabilità per l'esercizio precedente;
- è stata ridotta progressivamente la spesa di personale in conformità a quanto richiesto dalla vigente normativa, in particolare dall'art.1 c.557 della L.n.296/2006 e anche per l'anno 2014 la programmazione delle spese è effettuata nel rispetto di tale disposizione di legge;
- l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente nel 2013 è stata inferiore al parametro del 50% previsto dall'art.76, c.7 del D.L. n.112/2008, convertito in legge n.133/2008, come modificato dall'art.20, c.9 del D.L. 6.7.2011 n.98 convertito in L.n.111/2011;
- ha approvato, con deliberazione di G.C.n. 34 del 31/03/2014 il Piano triennale (2014-2016) di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;

PRESO ATTO CHE il Comune di Viano, dal 2013, è un Ente soggetto alle regole del Patto di Stabilità interno e, come tale, soggiace alla disciplina di cui all'art. 1 commi 557 e 557bis della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) il cui testo vigente è il seguente:

- comma 557 - “Ai fini del Concorso delle Autonomie Regionali e Locali al rispetto degli obiettivi di Finanza Pubblica, gli Enti sottoposti al Patto di Stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di Personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di Personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni Statali”.
- comma 557bis - “Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di Personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente”.
- Secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 557ter della medesima L. 296/2006, la violazione delle norme di cui sopra comporta la sanzione prevista dall'art. 76 comma 4 del Decreto Legge n. 112/2008 conv. in legge n. 133/2008 ovvero:
 - divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione;
 - divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusi delle disposizioni in argomento.

PRESO atto che nell'anno 2013 non si sono avute cessazioni di personale a tempo indeterminato e che conseguentemente non è possibile procedere ad assunzioni ;

RICORDATO che da tale ultima limitazione sono escluse:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei conti, purché il

passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.”*;
- l'articolo 7, comma 2, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di lavoro a tempo determinato, stabilisce che: *“gli enti individuano, previa concertazione ai sensi dell' art. 8 del CCNL dell'1.4.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo”*;
- l'articolo 8, comma 3, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di affidamento di mansioni superiori, stabilisce che: *“Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ...”*;
- l'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, che stabilisce che: *“In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all' art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio”*;

DATO pertanto atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche:

- i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato e all'assegnazione temporanea prevista di dipendenti di altre amministrazioni;
- la spesa per l'affidamento delle mansioni superiori;
- la spesa per l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato con la legge 12 novembre 2011, n. 183, fissa un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009;

PRESO atto che nell'anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro, come risulta dall'attestazione del Responsabile del Servizio finanziario è stata la seguente:

| riferimento | tipologia | Spesa 2009 | Totale del periodo |
|-----------------------------|--|-------------|--------------------|
| art. 9, c. 28 1° periodo | assunzioni a tempo determinato | € 34.136,00 | € 45.062,00 |
| | Prestazioni occasionali | € 10.926,00 | |
| | collaborazioni coordinate e continuative | € 0 | |
| art. 9, c. 28 2° periodo | contratti di formazione lavoro, | € | € _____ |
| | altri rapporti formativi | € | |
| | somministrazione di lavoro | € | |
| | lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 | € _____ | |

RILEVATO che relativamente al 2014 pertanto che la capacità di spesa per lavoro flessibile di cui alle predette tipologie soggiace ai seguenti limiti:

- assunzioni a tempo determinato, convenzioni, prestazioni occasionali e co.co.co. € **22.451,00**, non applicabile alle assunzioni a tempo determinato di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale per i quali il limite è il seguente :
 - **personale di istruzione pubblica: € 6.668,86 per assunzioni a tempo determinato e € 8.377,00 per incarichi di co.co.co e/o prestazione occasionale:**
 - **per personale addetto all'assistenza sociale: € 7.405,14 per assunzioni a tempo determinati;**

RICHIAMATI, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti in materia di progressioni di carriera (ex- progressioni verticali) ed in particolare gli articoli 24, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 e 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- l'articolo 36, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: *“Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.”*;

LETTA, a questo ultimo proposito, la circolare n° 3 del 5 maggio 2006 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. ad oggetto: “linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale.”, in particolare il paragrafo 4 “La natura delle esigenze e gli strumenti per la provvista di personale”;

RITENUTO necessario, con riferimento alle norme e disposizioni contrattuali sopra richiamate, stabilire quanto segue:

- per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato e i contratti di formazione e lavoro si provvederà nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 e quindi esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali, con particolare riferimento a sostituzioni del personale addetto all'assistenza alle persone in carico al Servizio Sociale e ad assunzioni di personale educativo e scolastico e manutentivo, nei limiti di cui al predetto art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- per quanto riguarda l'affidamento di mansioni superiori, in via ordinaria non si intende ricorrere all'istituto previsto dall'articolo 52 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 e dalle norme contrattuali, vi si potrà ricorrere in via eccezionale limitatamente al tempo strettamente necessario e sulla base delle risorse disponibili;
- per quanto riguarda le risorse di cui all'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, si prevedono dei limiti massimi di stanziamento che in ogni caso potranno essere stanziati esclusivamente nel rispetto delle norme contrattuali e fatto salvo il limite alla consistenza dei fondi delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale fissati ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010;
- RITENUTO pertanto di potere procedere all'approvazione della programmazione;

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”*;

VISTO il D.L.90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari per quanto concerne le nuove norme in materia di personale della P.A. ed in particolare i nuovi limiti assunzionali;

VISTO l'art 4-ter, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n.44, che prevede che il limite del 50% della spesa del 2009 può essere superato per effettuare le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni :

- di polizia locale;
- di istruzione pubblica;
- del settore sociale;

comunque nel rispetto del limite della “...spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 , e 147 -bis , comma 1, del Testo unico i seguenti pareri

- parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario per la regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

PER le motivazioni tutte di cui in narrativa;

RITENUTO di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2014-2016 allegato sotto la lettera "A" al presente atto, formarne parte integrante e sostanziale che prevede l'assenza di assunzioni a tempo indeterminato per il prossimo triennio salvo diverse e nuove situazioni non previste e prevedibili al momento della predisposizione del presente piano;

Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2014-2016 allegato sotto la lettera "A" al presente atto, formarne parte integrante e sostanziale che prevede l'assenza di assunzioni a tempo indeterminato per il prossimo triennio salvo diverse e nuove situazioni non previste e prevedibili al momento della predisposizione del presente piano;
1. di dare atto che per quanto riguarda il lavoro flessibile sarà garantito il rispetto previsto dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato con la legge 12 novembre 2011, n. 183, che fissa un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009,;
2. di ricordare che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificata in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;
3. di demandare al Responsabile del Servizio personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4' comma del D.Lgs. 267/2000.

Allegato A

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2014-2016

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

| Anno 2014 | | | | |
|-----------|--------|---------|-----------|------|
| categoria | numero | profilo | copertura | note |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Anno 2015 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Anno 2016 | | | | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | | |

**Pareri ai sensi dell'art.49, comma 1, e 147 -bis , comma 1,del D.Lgs.18/08/2000 n.267
Allegati alla delibera n.66 del 02/08/2014**

OGGETTO:

**PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2014-2016 - DEFINIZIONE LIMITE LAVORO FLESSIBILE
ANNO 2014**

**ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 , e 147
-bis , comma 1, del Testo unico i seguenti pareri**

Ufficio Personale che ha istruito la proposta

PARERE TECNICO:

data: 02/08/2014

Per quanto riguarda la regolarita' tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:
favorevole.

F.to Il Responsabile del Servizio
Personale
(Cristina Ghidoni)

Ufficio Programmazione Finanziaria Gestione Bilancio e Contabilita'

PARERE CONTABILE:

data: 02/08/2014

Per quanto concerne la regolarita' contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente esprime parere:
favorevole.

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Sig. Alfredo Bonini)

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to GIORGIO BEDESCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberta Vitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 28/08/2014

Viano, li 28/08/2014

IL VICE SEGRETARIO
F.to Cristina Ghidoni

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data 28/08/2014 ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000.

Viano, li 28/08/2014

IL VICE SEGRETARIO
F.to Cristina Ghidoni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Viano, li 28/08/2014

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cristina Ghidoni

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

La presente deliberazione è pervenuta alla sez. di Controllo in data _____, prot. n. _____.

La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con nota/delibera prot. n. _____ del _____.

Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Controllo in data: _____ --, prot. n. _____.

La sezione di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data _____.

Viano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberta Vitale

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

() è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3', del T.U. D.Lgs 267/2000.

() è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 1', del T.U. D.Lgs 267/2000

() è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza n. _____ del _____.

() è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza n. _____ - del _____ -, ai sensi dell'art. 134, comma 3', del T.U. D.Lgs. 267/2000

Viano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberta Vitale